



Regolamento del Dipartimento di Scienze politiche

D.R. n. 233/2026 del 26 febbraio 2026 - Modifiche

D.R. n. 1326/2013 del 14 ottobre 2013 - Emanazione

Articolo 1

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze politiche (d'ora in avanti: Dipartimento):
 - promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, come definito nell'art. 2, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli professori, ricercatori e degli altri soggetti che vi afferiscono, garantendo un equo e regolamentato accesso alle relative risorse;
 - promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di cui all'art. 4, anche in collaborazione con altre strutture, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti.
2. Il Dipartimento ispira la propria attività ai principi di tutela della dignità di coloro che lavorano e studiano al suo interno; di benessere dell'ambiente lavorativo; di trasparenza e circolazione delle informazioni; di partecipazione; di promozione delle pari opportunità e di tutela delle disabilità.

Articolo 2

Declaratoria dell'ambito di discipline

1. Il Dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee e articolate, definito dai settori scientifico-disciplinari, così come riportati nell'allegato A, del presente Regolamento. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.
2. Il Dipartimento promuove e valorizza l'approccio interdisciplinare alla ricerca, allo studio e all'insegnamento.

Articolo 3

Sede, intitolazione, logo

1. Le sedi del Dipartimento sono le seguenti:
 - Via Serafini n. 3, sede principale;
 - Via Collegio Ricci n. 5 (sede distaccata).
2. Il Dipartimento ha quale acronimo DSP.
3. Il Dipartimento ha il logo riprodotto nell'allegato B al presente Regolamento. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 4

Attività didattica

1. Al Dipartimento afferiscono, anche in via non esclusiva, i corsi di laurea, di laurea magistrale, di

dottorato di ricerca e di master di cui all'allegato C al presente Regolamento. Eventuali modifiche all'allegato C non comportano modifiche al presente regolamento.

Articolo 5 Organi

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 6 Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le funzioni di iniziativa e di promozione. Per le funzioni, le competenze e l'elezione del Direttore si rinvia all'art. 24 dello Statuto d'Ateneo vigente all'atto di approvazione del presente Regolamento.
2. abrogato

Articolo 7 Consiglio

1. Al Consiglio si applicano, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, le previsioni di cui all'art. 25 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Consiglio è convocato dal Direttore in base a un calendario di massima di validità annuale, ogni qual volta egli lo ritenga utile, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri.
3. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno della seduta, avviene per posta elettronica, con anticipo di almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, di almeno tre giorni rispetto alla data della riunione.
4. L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta di almeno un quarto dei componenti, arrotondato all'intero superiore, del Consiglio avanzata con anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data della riunione.
5. I fascicoli istruttori relativi ai singoli argomenti inseriti nell'ordine del giorno sono disponibili online e sono depositati presso la segreteria amministrativa del Dipartimento almeno due giorni prima della data fissata per la seduta. L'accesso è consentito a tutti i membri del Consiglio.
6. Il Consiglio è regolarmente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza. Si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, o in alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione.
7. Salvo quando sia diversamente disposto, le deliberazioni sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati fra i presenti.

Articolo 8

Giunta

1. Alla Giunta si applicano, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, le previsioni di cui all'art. 26 dello Statuto di Ateneo.
2. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2bis. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio di dipartimento, secondo quanto stabilito nell'art. 26 dello Statuto di Ateneo.
3. La Giunta è composta da:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vicedirettore;
 - c) due professori ordinari;
 - d) due professori associati;
 - e) due ricercatori;
 - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - g) un rappresentante dei dottorandi e/assegnisti/titolari di contratti di ricerca/titolari di incarichi post-doc /titolari di incarichi di ricerca;
 - h) un rappresentante degli studenti.
4. In caso di votazione in presenza, il Direttore indice le elezioni della Giunta entro trenta giorni dalla sua elezione.
5. Le modalità di elezione della Giunta sono le seguenti:
 - a) il personale docente per la rispettiva fascia di appartenenza, e il personale tecnico-amministrativo, eleggono i propri rappresentanti in Giunta tra i componenti del Consiglio appartenenti alla stessa categoria. La votazione avviene a scrutinio segreto e ogni elettore può esprimere una sola preferenza. I dottorandi di ricerca, gli assegnisti, i titolari di contratti di ricerca, i titolari di incarichi post-doc, i titolari di incarichi di ricerca e i rappresentanti degli studenti eleggono i propri rappresentanti in Giunta tra i componenti del Consiglio appartenenti alla medesima categoria. La votazione avviene a scrutinio segreto e ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
 - b) Le elezioni si svolgono di norma tramite procedura digitale, secondo quanto previsto dal Titolo II, art. 4 del Regolamento Generale d'Ateneo.
 - c) Nel caso di elezioni in presenza, il seggio elettorale è unico ed è costituito presso il Dipartimento. La commissione di seggio è composta dal Direttore, o suo delegato con funzione di Presidente, e da due membri del Consiglio, nominati con provvedimento del Direttore, uno dei quali con funzione di segretario verbalizzante.
 - d) La votazione risulterà valida, per ciascuna categoria, se vi avranno partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto, ad eccezione degli studenti membri del Consiglio di Dipartimento, la cui votazione risulterà valida se vi avrà partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto.
 - e) Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero dei rappresentanti assegnato, ciascuno nella rispettiva categoria di appartenenza. Nell'ipotesi di parità di voti, per il personale docente e il personale tecnico-amministrativo prevale la maggiore anzianità di servizio e, in subordine, la minore anzianità anagrafica. Per i dottorandi, gli assegnisti, i titolari di contratti di ricerca, i titolari di incarichi post-doc, i titolari di incarichi di ricerca prevale la maggiore durata del rapporto con

l'Ateneo ancora da svolgere e per i rappresentanti degli studenti prevale la minore anzianità di iscrizione ai corsi.

f) Ai fini dell'eleggibilità delle componenti docenti e tecnico-amministrative, gli eletti devono assicurare un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

g) In caso di decadenza o di impedimento permanente di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti; qualora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti in graduatoria, il Direttore stabilisce la data di svolgimento di nuove elezioni entro trenta giorni dalla vacanza, limitatamente alle categorie interessate e nel caso che manchino più di sei mesi alla scadenza del mandato.

6. La Giunta si riunisce su convocazione del Direttore, con un preavviso di norma non inferiore a cinque giorni, salvo casi di urgenza. Alle sedute della Giunta il Direttore può invitare, senza diritto di voto e limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno, altri componenti del Dipartimento o esperti esterni.

6.bis. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante. In caso di impedimento del responsabile amministrativo, subentra nelle funzioni di segretario verbalizzante un suo sostituto.

7. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, con arrotondamento per difetto.

8. Le deliberazioni sono prese con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 9

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Alla Commissione paritetica docenti-studenti si applica, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. La Commissione è composta da un ugual numero di studenti e di docenti, tra i quali è incluso il Direttore, o un suo delegato, che la presiede.

3. La componente docente è formata da docenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento, designati dal Consiglio stesso su proposta del Direttore, sentita la disponibilità dei singoli. La designazione deve garantire un'adeguata rappresentanza dei corsi di studio afferenti al Dipartimento. Nella componente docente è compreso anche il Direttore del dipartimento o suo delegato, con funzione di presidente della Commissione stessa.

4. L'individuazione della componente studentesca avviene attraverso una procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

5. Sono eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto lo studente con minore anzianità di iscrizione ai corsi e, a parità, il più giovane di età. Nei casi di decadenza, dimissioni o impedimento, subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile per esaurimento della graduatoria, il Direttore del Dipartimento provvede a indire nuove elezioni per la copertura del posto vacante; in ogni caso, in mancanza di sostituti, la componente docente è immediatamente adeguata al fine di mantenere la pariteticità della Commissione.

6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Commissione paritetica, senza diritto di voto, il Responsabile dell'unità didattica per riferire su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. La Commissione si rinnova ogni due anni, in occasione del rinnovo della componente studentesca, ai sensi della disciplina di Ateneo sulle commissioni paritetiche.

8. La Commissione paritetica viene convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta del quaranta per cento dei suoi componenti.

9. Alla fine di ogni anno accademico la Commissione formula una relazione sull'attività didattica erogata dal Dipartimento e sulla qualità dei servizi. Tale relazione è oggetto di specifico esame da parte del Consiglio in una seduta da tenersi all'inizio dell'anno accademico.

Articolo 10

Sezioni

1. Su proposta formulata da almeno dieci professori o ricercatori, contenente le specifiche esigenze di carattere scientifico, il Consiglio delibera l'attivazione di sezioni ai sensi dell'art. 22, comma 12, dello Statuto di Ateneo e dell'art. 121, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo. In prima istanza i docenti proponenti sono componenti delle sezioni. In seguito, si può richiedere di aderire con motivata domanda, che deve essere approvata dal Consiglio del dipartimento, sentiti i docenti afferenti alla sezione. Non si può essere componenti di più di una sezione.

Le Sezioni definiscono le proprie esigenze di lavoro e di organizzazione scientifica e le portano all'attenzione del Dipartimento.

Articolo 11

Commissioni

1. Il Consiglio può prevedere la costituzione di commissioni interne, che hanno funzione consultiva o istruttoria; in quest'ultimo caso la funzione è strumentale rispetto a quella della Giunta.

2. Al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 25 comma 2, lett. m e n, il Consiglio attiva entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento una apposita commissione Programmazione e Sviluppo espressione delle sue rappresentanze. La Commissione elabora a tal proposito un documento triennale che contiene le indicazioni utili a stimare le necessità di reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo.

Articolo 12

Locali e attrezzature

1. Il Dipartimento stabilisce con apposito regolamento le modalità di accesso e utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali.

2. Le assemblee che comportano la sospensione della didattica e si svolgono nei locali del Dipartimento sono soggette a un limite massimo complessivo di dieci ore per ciascun anno accademico. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l'assemblea.

Articolo 13

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento sono proposte da almeno un quinto dei membri del Consiglio e non possono essere discusse prima di dieci giorni dalla loro presentazione al Consiglio stesso.
2. Le modifiche seguono le norme e le procedure previste per l'adozione del presente Regolamento.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato con Decreto Rettorale, previa approvazione del Senato accademico ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Ufficiale Informativo di Ateneo. Il Regolamento è inoltre pubblicato sul sito di Ateneo.

Articolo 15
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.

Allegato A

Il Dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee e articolate, definito dai seguenti settori scientifico-disciplinari:

GSPS-01/A (SPS/01), GSPS-03/A (SPS/02), GSPS-03/B (SPS/03), GSPS-02/A (SPS/04), GSPS-04/A (SPS/05), GSPS-04/B (SPS/06), GSPS-05/A (SPS/07), GSPS-06/A (SPS/08), GSPS-08/A (SPS/09), GSPS-08/B (SPS/10), GSPS-07/A (SPS/11), GSPS-07/B (SPS/12), GSPS-04/C (SPS/13), GSPS-04/D (SPS/14), GIUR-01/A (IUS/01), GIUR-02/A (IUS/04), GIUR-03/A (IUS/05), GIUR-04/A (IUS/07), GIUR-05/A (IUS/08 e 09), GIUR-06/A (IUS/09 e IUS/10), GIUR-09/A (IUS/13), GIUR-10/A (IUS/14), GIUR-11/B (IUS/21), HIST-02/A (M-STO/02), HIST-03/B (M-STO/03), HIST-03/A (M-STO/04), PSIC-01/A (M-PSI/01), PSIC-03/A (M-PSI/05), ECON-01/A (SECS-P/01), ECON-02/A (SECS-P/02), ECON-03/A (SECS-P/03), STEC-01/A (SECS-P/04), ECON-04/A (SECS-P/06), ECON-06/A (SECS-P/07), ECON-08/A (SECS-P/10), STEC-01/B (SECS-P/12), STAT-01/A (SECS-S/01), STAT-03/A (SECS-S/04), STAT-03/B (SECS-S/5).

Allegato B

Il logo del Dipartimento è il seguente:



DIPARTIMENTO
SCIENZE POLITICHE
UNIVERSITÀ DI PISA

Allegato C

I corsi che afferiscono al Dipartimento sono i seguenti:

Corsi attivi

1. [SPNR-L] *Scienze politiche* (L-36)
2. [SSNR-L] *Scienze del servizio sociale* (L-39)
3. [WUER-LM] *Unione Europea, processi globali e sostenibilità dello sviluppo* (LM 52)
4. [WCRR-LM] *Comunicazione d'impresa e politica delle risorse umane* (LM-59)
5. [WIPR-LM] *Istituzioni, politica e società* (LM 62)
6. [WTSR-LM] *Gestione e innovazione dei servizi sociali, imprenditorialità sociale e management del terzo settore* (LM-87)
7. [STR-L] *Scienze del turismo* (L-15)
8. [WET-LM] *Progettazione e gestione dei sistemi turistici e degli eventi* (LM-49)
9. [WMN-LM] *Scienze marittime e navali*

Dottorati di ricerca

- Corso di Dottorato in *Scienze politiche*

Master Universitari

Primo livello

- a. Organizzazione di eventi
- b. Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale

Secondo livello

- c. Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione
- d. Sviluppo delle Risorse Umane